

TERMINI VERSAMENTO SALDO IVA 2018 (Circolare 20/E/2019 Agenzia delle Entrate)

Domanda

“L’articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Si chiede conferma che tale proroga interessi anche il versamento dell’IVA a saldo per il 2018 per coloro che hanno deciso di versarla entro il termine del saldo delle imposte con la maggiorazione dello 0,4%, prevista per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dal 16 marzo 2019. In caso affermativo, si chiede di precisare se la maggiorazione dello 0,4% è dovuta solo fino al 30 giugno come da chiarimento fornito in caso di analogo proroga con ris. n. 69 del 2012? “

Risposta

Il Decreto Crescita ha disposto che *"Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i **termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'**imposta sul valore aggiunto**, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al **30 settembre 2019**."*

Ritenendo valido quanto indicato dalla citata Risoluzione 69/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che **“il versamento dell’IVA** dovuta in base alla dichiarazione può essere effettuato entro il **30 settembre 2019**, maggiorando le somme da versare dello **0,40% a titolo di interesse** corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal **16 marzo al 30 giugno**”. Al 30 settembre si applicherà, dunque, una maggiorazione pari all’ 1,6% , percentuale calcolata per il periodo 18 marzo 2019 (il 16 cadeva di sabato) – 1° luglio 2019 (il 30 giugno cadeva di domenica)